

A003506



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 24/8/2016, <<CONIUGI VIOLENTI, ADDEBITO RECIPROCO>>, di Giorgio Vaccaro, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano indicato.

Separazione: secondo il tribunale di Milano, le aggressioni dell'uno non giustificano le reazioni dell'altro.

È pronunciabile il reciproco addebito del fallimento del matrimonio, se le condotte di entrambi i coniugi oltrepassano la soglia minima della solidarietà e del rispetto della personalità dell'altro.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 2 marzo 2016 della Nona sezione civile, ha ribadito con forza il principio della legittimità dell'addebito a entrambi, nel solco della Cassazione (sentenza n.9074/2011).

La questione è importante anche ora che è stato superato il concetto di separazione per colpa, con la separazione per intollerabilità della convivenza (e quindi lo stesso concetto di colpa -ed il conseguente principio dell'addebito- ha ormai assunto un carattere di eccezionalità).

Infatti, se i coniugi, si comportano in modo tale da essere colposamente inadempienti rispetto ai doveri coniugali e da condurre alla dissoluzione della comunità familiare, il giudice, in evasione delle rispettive domande di addebito, può correttamente giungere ad una pronuncia di addebito reciproco, con ogni conseguenza rispetto alle ulteriori istanze economiche delle parti (si veda l'ultima parte dell'articolo).

Il Tribunale di Milano ha rilevato espressamente come «la possibile addebitabilità della separazione, a entrambi i coniugi, si ricavi dall'articolo 548 del Codice civile, ultimo comma, che espressamente la menziona».

Nel caso deciso dalla sentenza in esame, i due coniugi hanno presentato, l'uno in danno dell'altro, una domanda di addebito in via esclusiva della responsabilità della separazione, chiedendo, inoltre, ed in assenza di figli minori e/o bisognosi di tutela, l'assegnazione a se stessi della casa coniugale.

LE CONSEGUENZE.

L'attribuzione della colpa impedisce a entrambi di ottenere il mantenimento. Sulla casa, senza minori, parola al giudice ordinario.

Il marito ha chiesto anche un assegno separativo, avendo un reddito inferiore a quello della moglie.

Il Tribunale ha osservato come fossero già acquisite agli atti del processo le prove di comportamenti reciproci: entrambi i coniugi avevano allegato le prove di essere rimasti vittima di vere e proprie <<aggressioni dell'altro alla sfera dell'integrità fisica>> e non avevano contestato efficacemente la veridicità delle affermazioni accusatorie dell'altro.

Il quadro così accertato rappresenta senza dubbio la violazione anche di quel <<minimo contenuto dei doveri imposti dal matrimonio>>.

Una violazione che è già astrattamente idonea a configurare la doppia pronuncia di addebito.

Il principio di diritto che viene rimarcato è quindi quello secondo cui le aggressioni all'incolumità e all'integrità fisica oltrepassano, senza alcuna scusante, quella soglia minima di solidarietà e di rispetto della personalità del coniuge, che è comunque necessaria e doverosa.

Inoltre, le aggressioni non sono mai giustificabili, nemmeno come reazioni al comportamento dell'altro coniuge, perché restano assorbite dalla inaccettabilità di aver, comunque, posto in essere condotte lesive dell'altro.

Nel merito, si è dunque pervenuti alla dichiarazione di reciproco addebito della colpa della separazione.

La prima conseguenza di natura economico-patrimoniale è l'impossibilità di accedere all'assegno separativo.

Quanto alla domanda di vedersi assegnata la casa coniugale, non essendoci figli minorenni, il Tribunale ha stabilito che rientra nel generico tema del diritto di proprietà e di quello di abitazione, per cui non è nella competenza funzionale del giudice della separazione e va rimessa a un giudizio civile ordinario.

Idem sulla richiesta della moglie di pronunciarsi sul fatto che il marito si trattenesse nella casa non di sua proprietà: anche questa è una controversia da risolvere con gli ordinari strumenti di tutela della proprietà.